



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 3
In data: 21.02.2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASD). APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente	
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente	
FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLIERE)	Assente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente	
TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente	
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente	
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Presente	
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Assente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
GHITTORELLI MATTEO (CONSIGLIERE)	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA VALERIA FERRO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Relazione al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34, del 6/9/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti/responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
-

VISTO il parere favorevole espresso in data 21/02/2017 dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 21/02/2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n° 8 – Contrari ° 3 (Cons. Calabresi, Pietropoli e Ghittorelli) – Astenuti n° == su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2017, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo ZERO PER MILLE per tutte le fattispecie;

DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, con voti favorevoli n° 8 – Contrari ° 3 (Cons. Calabresi, Pietropoli e Ghittorelli) – Astenuti n° == su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 124 Reg. pubbl.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, 06.03.2017
Amministrativo

L'Istruttore
F.to (Laura Boldrini)

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,


L'Istruttore Amministrativo
F.to (Laura Boldrini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo



Il Funzionario Delegato
(Laura Boldrini)

Laura Boldrini



COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

UFFICIO RAGIONERIA-

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA
CONSIGLIO COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 21 FEB 2017

O G G E T T O :

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.**

PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine
all'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNALE N° 3 DEL 21 FEB 2017

SERVIZIO RAGIONERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 21 FEB 2017



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

[Signature]

.....

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D) responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incamerata ai seguenti capitoli:

- Capitolo _____ Denominazione " _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

Pozzolengo, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO RAGIONERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 21 FEB 2017



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

[Signature]

.....

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D) Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 21 FEB 2017



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

[Signature]



COMUNE DI POZZOLENGO

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DEL REVISORE

SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE CONSILIARE DELLE ALIQUOTE IUC 2017 (ARTICOLATA NELLE SUE COMPONENTI IMU – TARI – TASI) NONCHE' SUL PIANO FINANZIARIO E SULLE TARIFFE REALTIVE ALLA TARI 2017, NONCHE' SULLE ALIQUOTE TASI 2017 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239, COMMA I, LETT. B, N.1 E 7 DEL TUEL

L'anno 2017 il giorno 13 febbraio del mese di febbraio il sottoscritto Dott. Massimiliano Franchi, revisore dei Conti del Comune di Pozzolengo ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del TUEL, ha preso visione delle seguenti proposte di delibere di approvazione e relativi allegati:

- Aliquote IUC (imposta unica comunale) nelle sue articolazioni IMU – TARI- TASI per l'annualità 2017;
- Piano finanziario TARI per il 2017 (composto da piano economico e relativa illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti) nonché delle tariffe relative;
- Aliquote TASI per l'annualità 2017

Rilevato che

1. Il piano finanziario TARI evidenzia le modalità di gestione del ciclo rifiuti, gli obiettivi e ne evidenzia i relativi costi;
2. Le tariffe TARI indicate prevedono la copertura integrale dei relativi costi;
3. La legge di bilancio 2017 articolo 1 comma 42 Legge 2/12/16 n. 232 ha confermato il divieto per l'anno 2017 di aumentare le aliquote TASI già applicate per l'anno 2015;
4. La legge di bilancio 2017 articolo 1 comma 42 Legge 2/12/2016 n. 232 ha confermato il divieto per l'anno 2017 di aumentare le aliquote IMU già applicate per l'anno 2015 nonché di eliminare le agevolazioni applicate;
5. Con le proposte di approvazione consiliare di cui all'oggetto risultano pertanto confermate le aliquote IMU e TASI applicate per l'anno 2015 in conformità ai precetti di legge.

visto


il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio amministrativo finanziario, dott.ssa Cristiana Arrighi, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

esprime parere favorevole

applicazione della proposta di adozione delle aliquote IUC 2017, al piano finanziario della TARI per l'annualità 2017 ed alle tariffe correlate, nonché alla deliberazione dell'aliquota TASI pari a zero per l'annualità 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Rossi', written over the printed text 'IL REVISORE'.